

**N. R.G. 27936/2019**



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO**  
Quarta Sezione Civile

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sergio Pochettino ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **27936/2019** promossa da:

**CHIARION VANDA** (C.F. CHRVND31T68L939L), residente a Pinerolo e quivi elettivamente domiciliata in Piazza Barbieri 12 presso lo studio dell'avv. Denis BERTOLINO (C.F. BRDNS80A04G674I) che la rappresenta e difende in forza di procura alle liti allegata all'atto di citazione

**ATTRICE**

Contro

**MAERO GIULIA** (C.F. MRAGLI94159H727W) residente in Pinerolo e quivi elettivamente domiciliata presso lo studio degli avv.ti Roberta BIEI (C.F. BIERRT8148G674C) e Luca PAPAROZZI (C.F. PPRLCU66C231L219F) che la rappresentano e difendono in forza di procura alle liti allegata alla comparsa di risposta,

**ASSICURATRICE MILANESE spa** (C.F. 08589510158), in persona di suo legale rappresentante, con il patrocinio dell'avv.to Carlo ZIONI (C.F.



ZNICRL84L24F257Q) del Foro di Modena e dell'Abogado Stefano Macaluso del Foro di Madrid, elettivamente domiciliata in Torino in Corso Inghilterra 17 bis come per delega in calce alla comparsa di costituzione

CONVENUTE

## CONCLUSIONI DELLE PARTI (precisate all'udienza del 1.3.2022)

### PER PARTE ATTRICE

*Previa ammissione delle prove dedotte e non ammesse:*

1) *Dichiarare tenuti e conseguentemente condannare la signora Maero Giulia nata a Saluzzo (CN) il 19/7/1994 residente in Pinerolo (TO) Via Montebello n. 41 C.F. MRAGLI94L59H727W e la Soc. Assicuratrice Milanese S.p.a. con sede in San Cesario Sul Panaro (MO) Corso Libertà n. 53 C.F. – P.IVA 08589510158, in persona del legale rappresentante pro tempore, in via solidale tra loro, al pagamento in favore della signora Chiarion Vanda di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti al sinistro del 31/12/2018, che si richiedono nella somma di € 204.303,30 o in quella maggiore o minore somma accertanda in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal fatto al saldo.*

2) *Con il favore delle spese di causa oltre accessori di legge*

### PER PARTE CONVENUTA MAERO

#### **Nel Merito**

*dichiarare la signora Giulia Maero tenuta a corrispondere, nei limiti del grado di responsabilità accertato in capo alla stessa, solo quanto rigorosamente provato nel presente giudizio anche in punto danno patrimoniale.*

#### **In ogni caso**

*Nell'ipotesi di accoglimento sia pure parziale della domanda attorea, avuto riguardo alla ricorrenza della copertura assicurativa in forza della polizza Società Assicuratrice Milanese S.p.a, dichiarare tenuta e condannare la Società Assicuratrice Milanese S.p.a, in persona del legale rappresentante pro-tempore, a garantire e manlevare la Conchiudente da ogni avversaria pretesa, a mezzo pagamento diretto, in favore dell'avente diritto.*



*Con il favore delle spese di lite, oltre rimb. forf., iva e cpa*

**PER PARTE CONVENUTA MILANESE ASSICURAZIONI**

*“in via principale accertare e dichiarare la assenza di responsabilità della Sig.ra Maero per i danni subiti dalla Sig.ra Vanda Chiarion in conseguenza del sinistro stradale per cui è processo e per l'effetto dichiarare infondata la domanda attorea;*

*in via subordinata*

*accertata e dichiarata la colpa concorrente di Vanda Chiarion e Giulia Maero nella causazione dell'evento, condannare questa ultima, in solido con Assicuratrice Milanese S.p.A., al risarcimento in favore dell'attrice della minor somma che sarà ritenuta di giustizia detratto in ogni caso quanto già percepito dall'INPS a titolo di pensione di invalidità;*

*in ogni caso dichiarare non dovuto alcun importo a titolo di personalizzazione del danno e per le spese di assistenza domestica per le ragioni esposte in atti;*

*con vittoria delle spese di lite oltre rimborso forfettario 15% c.p.a. e iva come per legge”*

**FATTO E DIRITTO**

La signora Chiarion Vanda con citazione datata 30.10.19 ha evocato in giudizio avanti a questo Tribunale la signora Maero Giulia e la Società Assicuratrice Milanese spa - nelle rispettive qualità di conducente e proprietaria la prima, e di compagnia assicuratrice la seconda, del veicolo Ford Fiesta targato FD\*542\*JN - esponendo di essere stato investito dal predetto automezzo mentre era intenta in data 31.12.2018 alle ore 7,30 ad attraversare sulle strisce pedonali tracciate all'altezza del n. 88 della Via Saluzzo in Pinerolo, e richiamando quanto alle concrete modalità e cause del sinistro le risultanze dal verbale di accertamento redatto dalla Polizia Municipale intervenuta in loco.

Deducendo e documentando come da tale sinistro - prospettato come imputabile a responsabilità esclusiva della predetta conducente - siano derivate lesioni



personali con esiti di invalidità permanente, valutate da consulente tecnico di parte in misura differenziale pari al 15 %, nonché invalidità temporanea per i periodi ed entità specificati in citazione, ed allegando di aver sostenuto esborsi per cure mediche e riabilitative per complessivi Euro 4.140,00, la difesa attorea ha ancora dedotto che dal sinistro sarebbe derivata anche perdita di autonomia con correlata insorgenza della necessità di assistenza domestica per quattro ore giornaliere (per periodo prospettato pari a 10 anni successivi all'evento) quantificando il danno patrimoniale complessivamente derivato a detto titolo dal sinistro in complessivi euro 204.303,30, ed ha quindi concluso chiedendo - previa declaratoria dell'esclusiva responsabilità dell'evento dannoso in capo alle convenute, nelle rispettive qualità - la condanna delle medesime in solido tra loro al pagamento a titolo di risarcimento danni delle somme indicate a titolo risarcitorio.

Ritualmente costituitasi in giudizio, la convenuta Maero Giulia ha dedotto che l'investimento si sarebbe verificato per le condizioni di scarsa visibilità del luogo, ed ha poi contestato la quantificazione dei danni non patrimoniali, per la quantificazione dei quali ha invocato l'espletamento di CTU, nonché dei danni asseritamente motivati dall'insorgere di necessità assistenza quotidiana dell'attrice dopo il sinistro, che la difesa della convenuta ha invece sostenuto doversi porre in correlazione all'età della Chiarion ed alle sue condizioni fisiche pregresse.

Si è costituita anche la Assicuratrice Milanese, che quanto alla invocata responsabilità in capo alla propria assicurata per il sinistro ha eccepito l'assenza in atti di elementi per ritenere che l'investimento sia avvenuto proprio sull'attraversamento pedonale, ha inoltre anch'essa invocato quale causa principale la scarsa visibilità in quel contesto spazio-temporale, associandosi infine alle contestazioni circa la quantificazione dei danni esposta in citazione, ed eccependo anch'essa sotto tale profilo che l'attrice risulterebbe essere affetta da pregresse patologie artrosiche e deducendo inoltre che - successivamente al sinistro ed a causa dello stesso - risulterebbe essere stata liquidato in favore della signora Chiarion trattamento previdenziale, il cui ammontare ha chiesto in ogni caso portarsi a deduzione del danno liquidando.

All'udienza del 26.5.2020 - fissata dopo la sospensione ed il rinvio disposti in base alle disposizioni emergenziali di cui all'art. 83 comma 7 lett. H del D.L. 17.3.2020 n. 18 - sono stati accordati alle parti i termini richiesto per le



memorie di cui all'art. 183 c.p.c.

Disposto l'espletamento di CTU medico legale sulla persona dell'attrice, è stata ammessa ed assunta la prova orale dedotta dalla difesa attorea in ordine alla necessità di assistenza quotidiana prospettata come conseguente al sinistro, ed è stata inoltre disposta l'acquisizione dall'INPS di documentazione inerente l'eventuale liquidazione di trattamenti previdenziali correlati al sinistro per cui è causa.

All'esito dell'istruttoria come sopra disposta, con ordinanza 5.6.2021 è stata formulata dall'Ufficio proposta conciliativa comportante il pagamento per il danno già manifestatosi di Euro 25.110,00 e la costituzione di rendita vitalizia per eiro 1.230,00 a ristoro del danno futuro, proposta che le parti non hanno tuttavia accettato.

Successivamente ad ulteriore approfondimento istruttorio sollecitato dalla difesa della compagni assicurativa, vertente sulle concrete modalità dell'investimento, all'udienza del 1.3.2022 la causa è stata trattenuta per la decisione con assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito dei rispettivi scritti conclusionali.

\* \* \*

### **1. La responsabilità del sinistro**

All'esito dell'istruttoria la domanda svolta dalla difesa attorea nei confronti degli odierni convenuti può ritenersi fondata e va accolta, nei limiti e per le ragioni che sono di seguito precisate.

Le risultanze documentali e la prova orale consentono di ritenere pienamente provato l'assunto posto a base della domanda risarcitoria, vale a dire che l'odierna attrice venne urtata dal veicolo condotto dalla convenuta Maero Giulia mentre si stava effettuando in Pinerolo l'attraversamento della Via Saluzzo sulle strisce pedonali.

La circostanza di cui sopra è riportata nel verbale redatto dagli operanti della Polizia Municipale intervenuti nell'immediatezza, e viene riferita a dichiarazioni sul punto rese a verbale da altro automobilista sopraggiunto in loco, il signor Nuzzi Antonio, che è stato sentito come teste all'udienza del 2.11.2021 e la cui deposizione ha confermato che la signora Chiarion si trovava in prossimità del passaggio pedonale, "circa un metro al di fuori delle strisce".



Pare opportuno rilevare, per quanto possa occorrere, che nessun rilievo può assumere al fine di escludere la piena responsabilità risarcitoria del veicolo investitore la circostanza che l'urto sia avvenuto per così dire di striscio – “con lo specchietto sinistro dell'auto”, e neppure che il veicolo investitore procedesse a modica velocità (come confermato dal teste presente al fatto) o la scarsa visibilità di quell'ora mattutina. Così come, occorre parimenti sottolineare, del tutto irrilevante è la circostanza che l'attraversamento sia stato effettuato e l'urto sia avvenuto non esattamente all'interno del tracciato evidenziante il percorso pedonale ma a latere ed a modestissima distanza da esso, indicata nel compendio istruttorio pari ad un metro circa.

Principio generale in tema di tutela dell'incolumità dei pedoni in ambito urbano è quello secondo cui *“il conducente di un veicolo è tenuto ad osservare in prossimità degli attraversamenti pedonali la massima prudenza e a mantenere una velocità particolarmente moderata, tale da consentire l'esercizio del diritto di precedenza, spettante in ogni caso al pedone che attraversi la carreggiata nella zona delle strisce zebrate”* (così ancora recentemente Cassazione penale, sez. IV, 05/05/2016 n. 26111).

Come la Suprema Corte ha avuto reiteratamente modo di evidenziare, in caso di investimento di pedone il conducente di veicoli a motore è dunque onerato da una presunzione di colpa, per modo che per una valutazione in termini di eventuale concorso di responsabilità anche del danneggiato deve muoversi dall'assunto che la colpa del conducente sia presunta e pari al 100%, quindi accertare - sulla base di tutti gli elementi forniti dal convenuto, e comunque acquisiti in atti - se sussistano specifici elementi per ritenere anche una colpa del pedone; e solo in tal caso ridurre progressivamente la percentuale di colpa presunta a carico del conducente, via via che dovessero emergere circostanze idonee a dimostrare profili di colpa in concreto a carico del pedone (cfr. Cassazione civile sez. VI, 28/01/2019 n. 2241; Cass., 4/4/2017, n. 8663; Cass., 18/11/2014, n. 24472; Cass. 19/2/2014, n. 3964).

Quello di osservare la massima cautela in prossimità di attraversamenti pedonali costituisce invero, oltre che specifico obbligo di legge, anche e prima ancora fondamentale principio di civiltà e di rispetto per il valore della vita e della salute di ogni persona, principio la cui osservanza - come è ben noto a coloro che hanno avuto ed hanno occasione di trovarsi, per turismo o altre ragioni, in altri consessi civili (forse maggiormente sensibili al rispetto delle regole di



convivenza) - si traduce nel fatto che i conducenti di veicoli nei contesti urbani si fanno quasi scrupolo per solito di senz'altro arrestare la marcia dei loro mezzi in presenza o anche solo in vista di possibile attraversamenti della carreggiata sulle strisce pedonali da parte di pedoni.

Orbene, nel quadro normativo sopra concisamente richiamato l'attraversamento pedonale di tracciati stradali urbani al di fuori delle strisce pedonali costituisce condotta che può costituire (ed invero si ritiene foriero sul piano causale di) ragione di possibile concorso di colpa della persona investita da veicolo soltanto qualora la distanza dal tracciato che attribuisce precedenza al pedone sia significativa - essendo la ratio della norma di condotta quella di vietare attraversamenti irrazionali ed improvvisi, che elevino esponenzialmente rischi di investimento - e non già quando tale distanza modestissima e - come è da ritenersi anche nella vicenda in esame - di entità del tutto ininfluyente sull'eziologia dell'urto tra auto e pedone.

Provata come detto la collisione tra veicolo condotto dalla Maero e la persona dell'attrice, ed esclusa qualsiasi rilevanza causale al fatto che l'urto si sia verificato un metro al di fuori del tracciato pedonale, deve conclusivamente ritenersi che unica responsabile del danno derivato dall'investimento dell'attrice è la predetta convenuta Maero Giulia, con tutte le conseguenze di legge in tema di responsabilità solidale delle altre convenute.

## **2. Le conseguenze risarcitorie: il danno non patrimoniale**

Ciò premesso quanto al giudizio di responsabilità, occorre procedere ora alla valutazione e liquidazione del danno complessivamente lamentato dalla signora Chiarion Vanda.

In assenza di predeterminazione normativa per la liquidazione del danno biologico (quale quella introdotta per le cd. micropermanenti dalla legge 209/05), alla sua quantificazione può procedersi riferendo la misura delle invalidità come accertate dal CTU ai parametri che sono stati elaborati nel corso della lunga evoluzione giurisprudenziale intervenuta in materia con l'obiettivo da un canto di individuare la tipologia dei danni indennizzabili in relazione alla funzione del risarcimento per equivalente, e dall'altro di dare conto dei criteri adottati per la loro quantificazione e liquidazione, con particolare riferimento alla necessità di dare concreta attuazione in situazioni analoghe al generale principio equitativo fissato all'art. 1223 c.c. (richiamato



dall'art. 2056 c.c.): esigenze queste cui è conseguita l'adozione da parte di un numero sempre crescente di giudici di merito, a partire dalla metà degli anni '90, di modalità di predeterminazione e standardizzazione del danno alla persona.

Paiono sufficienti in questa sede, sul punto, richiami alle pronunce della Suprema Corte a Sezioni Unite nn. 8827/03 e 8828/03, così come ribaditi nelle motivazioni della nota pronuncia a Sezioni Unite n. 26973 dell'11.11.08; nonché - con particolare riferimento all'adozione di criteri uniformi ai fini della valutazione equitativa ex art. 1226 cod. civ. ed all'individuazione nelle Tabelle predisposte dal Tribunale di Milano del parametro valido "per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione all'integrità psico-fisica", ed all'utilizzo di quelle vigenti all'epoca della decisione (nel caso di specie quelle pubblicate per l'anno in corso) - alla pronunce di legittimità n. 14402 del 30.6.11 e 7272 dell' 11 maggio 2012.

Tenendo conto della entità delle conseguenze lesive in concreto verificatesi, rilevate ed esposte nella CTU medica espletata in corso di causa, possono dunque valutarsi e liquidarsi i danni all'integrità psicofisica della persona come segue:

- invalidità temporanea totale, protrattasi per giorni 30, risarcibili con Euro 99,00 *pro die* e quindi per complessive Euro 2.970,00;
- invalidità temporanea parziale al 75% protrattasi per ulteriori giorni 10, risarcibili con Euro 74,25 *pro die* e quindi per complessivi Euro 742,00,
- invalidità temporanea parziale al 50% protrattasi per ulteriori giorni 20, risarcibili con Euro 49,50 *pro die* e quindi per complessivi Euro 990,00;
- invalidità temporanea parziale al 25 % protrattasi per ulteriori giorni 20, risarcibili con Euro 24,75 *pro die* e quindi per complessivi Euro 495,00
- postumi di natura permanente, stimati come detto dal CTU in misura pari al 10 % che, tenendo conto dell'età della danneggiata alla data del fatto, in base ai parametri della tabella sopra indicata viene liquidato nella complessiva misura di Euro 16.143,00, di cui Euro 3.331,00 per risarcimento danno morale.

Detta quantificazione tabellare, come evidenziato recentemente ancora dalla Corte di legittimità, nella normalità dei casi - salvo cioè assolvimento di specifici oneri probatori relativamente a profili di danno ulteriori - può intendersi "*comprensiva anche della componente prettamente soggettiva data*





*dalla sofferenza morale conseguente alla lesione della salute, sia pure in una dimensione, per così dire, standardizzata, come risulta essere stato fatto con le tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, alla stregua delle esplicazioni fornite in occasione della loro diffusione”.* (così Cass. civile , sez. III, 06.03.2014 n° 5243).

Il danno alla persona può dunque essere quantificato e liquidato nella complessiva misura di Euro 21.340,50.

Trattandosi di obbligazione risarcitoria tale somma – previa sua devalutazione alla data del fatto (31.12.2018) nella somma di Euro 19.242,00 - deve essere maggiorata degli interessi legali calcolati sulle somme annualmente rivalutate per il medesimo predetto periodo, pari ad ulteriori Euro 343,00 per un montante complessivo pari all’attualità ad **Euro 21.683,00**, somma quest’ultima che le parti convenute vanno condannati in solido tra loro a corrispondere all’attrice, maggiorato degli interessi da calcolarsi al tasso legale da oggi al soddisfo.

### **3. .... il danno patrimoniale**

Sono documentate in atti esborsi per spese mediche per complessivi **Euro 3.770,33**, quelle che a giudizio del CTU possono porsi in rapporto eziologico con l’evento dannoso e che, valutate altresì come congrue, devono essere totalmente rimborsate a parte attrice, maggiorate degli interessi legali calcolati su tale importo da oggi al soddisfo.

La difesa attorea, come sopra già rilevato, aveva in citazione prospettato quale effetto dannoso direttamente conseguente al sinistro ed alle lesioni riportate anche l’insorgere della necessità di assistenza quotidiana della signora Chiarion, deducendo che la medesima era in precedenza totalmente autonoma nella gestione delle proprie esigenze di vita quotidiana, ed ha offerto e chiesto ammettersi prova orale su tale mutamento di condizioni personali.

La CTU medica espletata ha confermato che la menomazione funzionale derivata dalla lesione - frattura dell’epicondilo femorale mediale del ginocchio sinistro, che ha provocato una gonalgia con ingrossamento artrosico di tale articolazione con deficit flessorio e deambulatorio – ha in effetti determinato un rilevante peggioramento della qualità della vita della danneggiata relativamente alla funzione deambulatoria, decadimento per il quale si è resa da allora necessaria un’assistenza quotidiana quantificata nella relazione peritale in quattro ore giornaliere.



Le deposizioni testimoniali assunte - rese dalla nuora e da una vicina di casa, e della cui attendibilità non vi è ragione di dubitare - hanno confermato che precedentemente al sinistro la signora Chiarion, nonostante la sua età avanzata (87 anni) era ancora totalmente autonoma; le medesime testimoni hanno anche riferito della presenza ed assistenza quotidiana da parte dei familiari della medesima successivamente all'evento dannoso.

Può pertanto ritenersi raggiunta sulla base degli elementi sopra indicati prova della consequenzialità immediata e diretta tra sinistro e perdita di autonomia nella gestione delle quotidiane esigenze di vita domestica, con correlato danno costituito dalla previsione per il futuro di esborsi per l'assistenza giornaliera, necessità sopperita dalla data dell'evento e fino all'attualità dalla continua presenza dei familiari, con correlata necessità per i medesimi di "cambiare gli orari della vita per prestare assistenza" (così la teste Giusino Mara).

La perdita patrimoniale come sopra lamentata può peraltro essere risarcito con modalità diverse dalla liquidazione di una somma attualizzata con riferimento ad un decennio successivo al fatto, come richiesto dalla difesa attorea che ha indicato siffatto invocato ristoro in complessivi Euro 160.000,00.

Il danno permanente futuro consistente nella necessità di sostenere una spesa periodica vita natural durante (nella specie, per assistenza domiciliare), non può infatti essere liquidato attraverso la semplice moltiplicazione della spesa annua per il numero di anni di vita stimata della vittima (così Cass Sez. 3 - n. [13881](#) del 06/07/2020), ma può invero essere liquidato in forma di rendita vitalizia. (Cass Sez. 3, n. [7774](#) del 20/04/2016).

Sebbene di non frequente applicazione pratica, tale strumento (come già affermato dalla Suprema Corte, cfr. Cass. 24451/2005) offre infatti un importante criterio di liquidazione del danno futuro prevedibile, in relazione alla quantificazione incerta di tale danno dipendente dalle condizioni personali della parte danneggiata, qui in particolare in considerazione della sua età avanzata (92 anni all'attualità).

Stante il carattere permanente della menomazione e quindi delle necessità di assistenza, e considerata inoltre l'impossibilità di stabilire, in modo oggettivo, una durata presumibile della vita dell'attrice, questo giudice (come già anticipato nella proposta conciliativa non accolta) ritiene pertanto in relazione agli esborsi da sostenersi in futuro per tale voce di danno di dover provvedere ai sensi dell'art. 2057 c.c., mediante la costituzione di una rendita vitalizia (art.



1872 c.c.) che - tenendo conto delle ore quotidiane di assistenza indicate dalla CTU come necessarie (4) e della retribuzione mensile lorda di una badante prevista dalla contrattazione collettiva di settore applicabile - si quantifica nell'importo di Euro 1.230,77 (comprensivo di tutti gli emolumenti e previdenze assicurative) decorrenti dalla data della presente pronuncia e per tutta la durata della vita della beneficiaria, con onere per tale rendita da porsi a carico delle convenute.

Per il periodo intercorrente tra epoca del sinistro (31.12.2018) e sino all'attualità - provato l'*an* costituito dal quotidiano espletamento di prestazioni di assistenza da parte dei familiari, ed in assenza - anche in ragione degli stretti rapporti tra congiunti - di elementi di prova circa il *quantum* del valore di tale prestazione resa in ambito familiare, tale voce di danno può invece essere liquidata equitativamente in una somma pari ad Euro 600,00 mensili e quindi complessivi **Euro 27.000,00**, importo che le convenute in solido devono corrispondere all'attrice maggiorato degli interessi legali da oggi al soddisfo.

#### **4. La decisione sulle spese di lite**

Il regolamento delle spese di lite segue anche nella presente controversia il criterio della soccombenza: le parti convenute vanno pertanto condannate in solido tra loro a rimborsare a parte attrice l'importo che - avuto riguardo all'ammontare del risarcimento riconosciuto con la presente pronuncia, in applicazione del cd. criterio del *decisum* (cfr. Cass. S.U. 19014/07), alla difficoltà della causa ed all'attività difensiva espletata - viene complessivamente liquidato a tale titolo nella misura indicata in dispositivo, comprensivo tra gli esposti anche del rimborso spese per CTP, ed a farsi inoltre carico in via definitiva per l'intero dell'importo delle medesime spese per CTU, nella misura liquidata in corso di causa.

P.Q.M.

Il Tribunale di Torino,  
rigettata ogni contraria istanza, deduzione, difesa o eccezione, definitivamente pronunciando,

- dichiara che il danno derivato dal sinistro è ascrivibile a responsabilità esclusiva della convenuta signora Maero Giuli, e per l'effetto



- dichiara il diritto dell'attrice signora Chiarion Vanda a conseguire nei confronti delle convenute Maero Giulia e Società Assicuratrice Milanese, a titolo di risarcimento danni non patrimoniali, la somma di Euro 21.683,00, oltre ad interessi legali su tale somma da oggi al soddisfo, e la ulteriore somma di Euro 30.770,33 a titolo di danno patrimoniale, oltre ad interessi legali calcolati sulla predetta somma da oggi al soddisfo, con condanna le predette convenute in solido tra loro alla corresponsione a parte attrice delle somme indicate;
- condanna inoltre le convenute in solido alla costituzione e corresponsione in favore della predetta attrice di rendita vitalizia pari ad Euro 1.230,77 mensili;
- condanna le medesime convenute in solido tra loro a rimborsare a parte attrice le spese di lite per importo che liquida in Euro 13.430,00 per compenso professionale, Euro 786,00 per esposti ed Euro 305,00 per rimborso spese di CTP, oltre al rimborso forfetario 15%, IVA e CPA e successive occorrenze come per legge;
- pone definitivamente a carico delle convenute in solido le spese di CTU nella misura liquidata in corso di causa.

Torino, 23.9.22

*Il Giudice*  
*Sergio Pochettino*

